



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Triennale in Consulente del Lavoro

**DIRITTO ALLE ARMI: CONFRONTO TRA ORDINAMENTO
ITALIANO E AMERICANO**

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Cristiana Benetazzo

Laureanda: Ludovica Sattin
Matricola: 1227217

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

Introduzione	6
Capitolo 1. Il diritto alle armi italiano	7
1.1 Cenni storici.....	7
1.2 Tipologie di armi.....	9
1.3 La licenza di detenzione delle armi.....	11
1.4 Il porto d'armi.....	12
1.5 La legge 185/1990.....	14
1.6 Il fenomeno dell'importazione delle armi.....	17
1.7 Il fenomeno dell'esportazione delle armi.....	19
1.8 Gli Italiani ed il loro rapporto con le armi.....	22
Capitolo 2. Il diritto alle armi negli Stati Uniti	28
2.1 Introduzione generale sul diritto alle armi e sulle fonti.....	28
2.2 Il II Emendamento degli Stati Uniti.....	30
2.3 La NRA: la lobby delle armi.....	32
2.4 Le stragi in America ed il confronto con l'Italia.....	33
2.5 Perché gli USA non riescono e non possono moderare la legge sulle armi.....	36
Riflessioni conclusive	41
Bibliografia	45
Sitografia	46
Ringraziamenti	49

Introduzione

Dopo aver seguito le recenti e sanguinose notizie relative alle sparatorie avvenute in alcune scuole americane; questo progetto di tesi ha l'obiettivo di porre a confronto l'ordinamento americano e quello italiano; due ordinamenti totalmente opposti tra loro.

La tesi non verte semplicemente sull'analisi dei due ordinamenti sopra citati ma anche sul ruolo del diritto alle armi in epoca moderna.

Il progetto si articola in due capitoli, rispettivamente: diritto alle armi in Italia e diritto alle armi negli Stati Uniti.

Nel primo capitolo si affronterà inizialmente la storia del diritto italiano, le tipologie di armi classificate all'interno del nostro ordinamento e la fondamentale differenza tra licenza di detenzione delle armi ed il porto d'armi.

Successivamente verrà trattata la legge 185 del 1990, legge essenziale del nostro ordinamento sul tema; passando successivamente al tema dell'importazione e esportazione italiana.

In conclusione del primo capitolo si effettuerà un'analisi del rapporto attuale tra italiani e armi attraverso l'utilizzo di qualche grafico per facilitarne la comprensione.

Nel secondo capitolo si inizierà in primis con un'introduzione generale del diritto alle armi e delle fonti di riferimento, con successivo approfondimento del Secondo Emendamento; principale fonte di riferimento nel diritto alle armi americano.

Dopo aver affrontato esclusivamente il tema delle fonti; si procederà verso il tema dell'NRA (principale lobby americana delle armi), per poi collegarsi al tema ispiratore di tale progetto di tesi: le stragi americane.

L'elaborato si concluderà attraverso una serie di confronti tra America e Italia (corredati da grafici) ed una serie di riflessioni riguardanti la possibilità o meno da parte delle Stati Uniti di moderare le proprie leggi sulle armi.

Capitolo 1. Il diritto alle armi italiano

SOMMARIO: 1.1 Cenni storici – 1.2 Tipologie di armi -1.3 La licenza di detenzione delle armi -1.4 Il porto d'armi - 1.5 La legge 185/1990 -1.6 Il fenomeno dell'importazione delle armi -1.7 il fenomeno dell'esportazione delle armi- 1.8 Gli Italiani ed il loro rapporto con le armi

1.1 Cenni storici.

Dal 1859 (data del primo codice penale italiano) al 1926, l'acquisto e la detenzione delle armi è sempre stata lecita senza bisogno di alcuna autorizzazione o denuncia.

Al tempo era regolato solamente il porto d'armi con licenza prefettizia; dunque, la possibilità di ottenere tramite licenza permanente la detenzione di un numero maggiore di munizioni rispetto al limite consentito dalla legge (attualmente 200 cartucce).

Unico limite segnalato a riguardo erano le cosiddette armi insidiose.

Secondo il disposto dell'art. 455 del Codice Penale del 1859¹, erano considerate come armi insidiose: i pugnali, le spade o sciabole in bastone, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o le pistole a vento.

Analizzando questo articolo, comprendiamo immediatamente che il legislatore dell'epoca volesse essere maggiormente severo di fronte a tutte quelle tipologie di armi che, grazie alle loro piccole dimensioni, si prestavano molto bene a tradimenti e sorprese.

Ulteriore articolo degno di nota è certamente l'art. 453, contenuto all'interno del Codice Penale del 1859, il quale crea una divisione tra due tipologie di armi: le prime dette proprie e le seconde improprie.

All'interno del prossimo paragrafo analizzeremo più approfonditamente codesto articolo, spiegando nel dettaglio in cosa consistano le armi proprie e improprie.

¹ Il Codice Penale del 1859, detto anche codice penale sabaudo, venne modificato e promulgato da Vittorio Emanuele II. La versione originale di tale Codice risale al 1839 con promulgazione da parte del re Carlo Alberto di Savoia. Il testo, strutturato come il Codice penale napoleonico del 1810, era formato da 739 articoli suddivisi in tre libri; conservanti pienamente la tripartizione francese in crimini, delitti e contravvenzioni. Tale testo fu il primo a sanzionare i suicidi, l'aborto e l'adulterio.

Continuando il percorso storico del diritto alle armi; nel 1926, esce la prima versione del TULPS², caratterizzata dall'introduzione del primo registro di pubblica sicurezza.

Al suo interno dovevano essere annotate tutte le cessioni d'armi effettuate dagli armieri previa verifica del documento d'identità del futuro acquirente.

Nella versione definitiva del TULPS (1931) verrà introdotto anche l'obbligo di denuncia delle armi.

Le sanzioni per il porto e la detenzione illegale d'armi sono tematiche che non troveremo all'interno del TU bensì, all'interno del Codice Penale uscito quasi in contemporanea.

Il legislatore, con il passare degli anni, non sentì alcuna esigenza di modificare o migliorare la normativa vigente.

Solamente nel 1975 arriverà una prima grande evoluzione normativa, cioè la legge numero 110 del 18 aprile³.

Attraverso la creazione di tale legge, il legislatore mirò ad integrare la disciplina vigente al fine di disciplinare il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

È importante ricordare che la legge del '75 nasce in un contesto molto particolare per l'Italia, che ne giustifica la sua severità.

Essa nasce nel cosiddetto periodo di piombo, periodo di aspra lotta al terrorismo per l'Italia.

All'art. 1 la legge afferma: *“Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici*

² La prima versione del TULPS risale all'inizio del XX secolo e consiste in una raccolta di leggi riguardanti la pubblica sicurezza. Le principali tematiche affrontate erano le misure di prevenzione, le ordinanze prefettizie, il potere di ammonizione ed i relativi poteri e di controllo in certe materie concesse principalmente alle Questure e alle Prefetture. Tali leggi vennero raccolte sotto forma del testo unico con il Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1848. Nel 1940 venne successivamente emanato il relativo regolamento di esecuzione.

³ Legge 18 aprile 1975, n. 110, Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. La custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" (Art 20).

*micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.”*⁴ (art 1. Legge 110/75, modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374).

All'epoca di pubblicazione della legge 110, il legislatore aveva formulato una definizione di armi ben più ampia di quella sopra citata; legittimata chiaramente dal periodo storico e dalle esigenze ad esso legate.

L'intera legge 110 alla fine di tale periodo, verrà poi adattata attraverso il recepimento delle normative europee.

Ultima evoluzione normativa di fondamentale importanza sarà la legge del 9 luglio 1990 n.185⁵, legge che regola l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

1.2 Tipologie di armi.

La nozione di armi viene data dall'art. 30 del TULPS, il quale definisce:

- Le armi proprie, dunque tutti quegli strumenti che hanno come scopo primario l'offesa della persona.
- Le armi improprie, perciò gli strumenti e arnesi realizzati per fini diversi dall'offesa, ma che, possono essere usati per ferire o uccidere unicamente in modo eventuale.

Riprendendo la definizione di armi proprie, dunque tutti quegli strumenti che hanno come scopo primario l'offesa della persona tramite lesione, ferimento o uccisione, è opportuno soffermarsi sul significato di offesa.

Un oggetto è idoneo ad offendere quando vi sia il pericolo che esso possa provocare lesioni di maggiore gravità o che possa farlo più agevolmente di quanto potrebbe farlo ad esempio a mani nude o con un oggetto analogo considerato pacificamente sicuro (ad esempio una matita o una chiave).

⁴ Art.1 legge 110/75. Tale articolo definisce il significato di arma. Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.

⁵ Legge 9 luglio 1990, n. 185, Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La norma impedisce inoltre che gli armamenti italiani possano essere venduti a Stati in guerra, che violano gravemente i diritti umani.

Le armi proprie si distinguono a sua volta in: armi bianche e armi da sparo o da fuoco.

Le armi bianche sono tutti quegli strumenti da punta, da taglio o contundenti, il cui importo è vietato in modo assoluto e che vanno denunciati: spade, pugnali, tirapugni, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non conformi alla legge.

Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate nella misura in cui contengano esclusivamente tale olio ed in quantità non superiore a 20 gr; altrimenti sono considerate armi improprie.

Tali bombolette devono essere etichettate in lingua italiana, dunque non possono essere comperate all'estero e importate.

Con Sentenza del 9 aprile 2014 nr. 19927⁶, la Cassazione risolve il problema di distinzione tra pugnale come arma propria o impropria.

Parliamo di pugnale inteso come arma propria quando esso è dotato di una lama da pugnale (punta acuminata, doppio filo e lunghezza adeguata). Non risulta assolutamente rilevante che tale arma sia a lama fissa o serramanico.

Le armi da sparo o da fuoco, invece, sono *“tutte quelle armi che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile”*(direttiva europea 21 maggio 2008⁷).

esse si distinguono dal punto di vista giuridico in: armi da guerra e armi comuni.

Per armi da guerra intendiamo, tutte quelle armi che per la loro grande potenzialità offensiva sono indirizzate al moderno equipaggio delle truppe. Tra queste troviamo bombe di qualsiasi tipo, aggressivi chimici e congegni bellici micidiali; alcuni esempi possono essere le mine, i gas asfissianti, nervini e lacrimogeni.

Per armi comuni, invece, intendiamo tutte quelle armi moderne non adibite alla guerra, dunque le armi pesanti e quelle a raffica; un esempio sono le pistole semi automatiche.

⁶Corte di Cassazione penale Sez. I Sentenza n. 19927 del 14/05/2014 (ud. 9 aprile 2014). Il tema trattato è quello del porto di un coltello a serramanico. Per la prima volta la legge chiarirà la distinzione tra coltello a serramanico come arma propria o come impropria.

⁷ Direttiva CEE 18 giugno 1991 n. 477 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi del 13 settembre 1991, modificata dalla Direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CE

Le armi comuni a sua volta si distinguono in: armi comuni ad uso sportivo e armi comuni da caccia. Le armi comuni ad uso sportivo sono una particolare tipologia di armi che ancora oggi non trova una definizione in senso tecnico.

Questa tipologia di armi è caratterizzata dalla sottoposizione ad una specifica procedura del Banco di Prova⁸, necessaria per poterle classificare come tali.

La procedura si attiva su richiesta di un produttore o di un importatore e necessita del parere favorevole della federazione sportiva di tiro, nella cui disciplina sportiva si prevede che possa essere utilizzata l'arma.

Le armi comuni da caccia sono tutte quelle armi lunghe da fuoco usabili per cacciare in Italia, dunque le armi lunghe, a canna liscia e rigata.

1.3 La licenza di detenzione delle armi

In Italia per poter acquistare un'arma è necessario ottenere un permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Si possono avere due possibilità: nulla osta all'acquisto e detenzione di armi (che ora andremo ad analizzare più nel dettaglio) ed il porto d'armi.

Senza una delle due non c'è alcuna possibilità di acquisto delle armi nel territorio italiano.

Ai sensi dell'art. 35 del TULPS, tale concessione (detta formalmente nulla osta) è rilasciata dalla questura, unicamente a quei soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, non abbiano precedenti di tipo penale e possiedano un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato preliminarmente da una ASL, da strutture sanitarie militari o da un medico militare.

⁸ Il Banco Nazionale di prova consiste in una sorta di ufficio anagrafe delle armi prodotte in territorio italiano. Si occupa della loro prova, classificazione e disattivazione. La sua nascita è riconducibile al 1910 con sede a Brescia. Nel 1928 con l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Bruxelles, alcuni paesi Europei cominciarono a riconoscere reciprocamente le prove sulle armi effettuate dai rispettivi Banchi di Prova.

Se il soggetto in questione è appartenente alla Polizia di Stato, la licenza è da rinnovarsi ogni cinque anni; per di più, egli deve essere in possesso di un certificato rilasciato dall'Unione Italiana Tiro a Segno⁹ che attesti la sua capacità di utilizzo dell'arma. Tale certificato non viene richiesto nella casistica particolare del servizio militare di leva in Italia.

Per l'ottenimento di tale licenza deve essere consultata la questura, indicando i motivi che sottendono tale richiesta (caccia, difesa, sport) ed il tipo di armi che si intendono acquistare.

Essa risulta necessaria anche per il trasporto dell'arma presso il proprio domicilio.

La sua durata temporale è di 30 giorni ed è valida su tutto il territorio italiano.

La licenza può essere rinnovata per un egual periodo di tempo al fine di consentire l'acquisto dell'arma, che dovrà poi essere regolarmente soggetta a denuncia presso un commissariato di zona oppure ad una stazione dei Carabinieri.

1.4 Il porto d'armi

La licenza di porto d'armi viene rilasciata dalla questura in seguito ad una richiesta svolta dal soggetto intenzionato a comprare un'arma per farne un uso determinato.

La particolarità del porto d'armi è che esso non consente solo l'acquisto e la detenzione dell'arma (come il nulla osta) ma anche il suo trasporto e, in alcuni casi, addirittura il porto.

È importante sottolineare la distinzione tra trasporto e porto.

Il trasporto consente di spostare un'arma da un luogo ad un altro, senza la possibilità, però, che possa essere utilizzata lungo il tragitto.

Il porto, invece, permette di avere la pronta disponibilità dell'arma stessa. vigilanza

⁹ L'UIITS è l'organismo del tiro a segno in Italia. Nasce nel 1882 come Tiro a Segno Nazionale benché possiede tutte le caratteristiche di una federazione sportiva. Essa è affiliata tanto al CONI quanto alla federazione internazionale di tiro sportivo; è un ente pubblico posto sotto la sorveglianza del Ministero della difesa.

Esistono vari tipi di porto d'armi e ciò dipende dal motivo che sottende la richiesta.

Le tipologie di licenze ottenibili possono essere tre: il porto d'armi per difesa personale, il porto d'armi per uso sportivo e quello per uso venatorio.

Il porto d'armi per difesa personale è un permesso che autorizza il porto d'armi fuori dalla propria abitazione ed ha una durata massima di un anno.

Viene rilasciato dal prefetto a chi, in primis, possiede il requisito della maggiore età e successivamente ha dimostrato il bisogno di difendersi (politici, frequente trasporto di denaro).

Il modello per poter presentare la richiesta è disponibile online, presso la Questura, il Commissariato di pubblica sicurezza o la stazione dei Carabinieri e può essere consegnato a tali uffici secondo differenti modalità:

- brevi manu (con successiva consegna e rilascio di una ricevuta)
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- via telematica, secondo modalità che ne assicurino la consegna

Il porto d'armi per uso sportivo, invece, è una tipologia di licenza rilasciata dal Questore che permette l'utilizzo dell'arma solamente in determinate circostanze, come ad esempio per le esercitazioni di tiro a volo o tiro a segno presso campi da tiro o tiri a segno nazionali.

L'arma da fuoco, durante il tragitto percorso dal soggetto dalla sua abitazione al centro di esercitazione, deve risultare priva di munizioni inserite, dunque scarica.

È importante ricordare che, per il tiro a segno, è necessario iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale¹⁰, ovvero presso un'associazione iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI¹¹.

Secondo l'aggiornamento del 10 agosto 2018¹² pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto in possesso di tale licenza può possedere precisamente: tre armi classificate come comuni da sparo e dodici armi sportive. Per quanto riguarda le armi da caccia, la legge non prevede un limite massimo.

Le modalità di richiesta sono analoghe a quelle del porto d'armi per difesa personale e la sua validità è di cinque anni.

Il porto d'armi per uso venatorio autorizza al porto unicamente i fucili da caccia; i quali possono essere usati unicamente durante periodi stabiliti e presso le aree autorizzate.

La sua validità è di sei anni.

1.5 Legge 185/1990

La legge 185/90 rappresenta un elemento chiave in Italia per quanto riguarda il controllo dell'esportazione e importazione delle armi nel territorio italiano.

Essa nasce come disegno di legge che costituirà poi le fondamenta della legge 185 del 9 luglio del 1990 denominata "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione transito dei materiali di armamento".

La necessità di realizzare questa legge nasce dall'esigenza di disporre di un'organica e moderna disciplina legislativa, ispirata ai principi di rigore e trasparenza ed idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle attività nel settore della commercializzazione delle armi e di materiali di importante interesse strategico.

¹⁰ La Sezione di Tiro a Segno Nazionale è un'organizzazione istituita per soddisfare la richiesta di addestramento all'uso delle armi a tutti quei soggetti in possesso di porto d'armi, licenza sportiva o a chi svolge servizio armato). È uno spazio pubblico coordinato e gestito da un presidente che fa parte di un consiglio direttivo. Il presidente ha il ruolo di collegamento con Roma, sede del consiglio nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).

¹¹ Il CONI nasce nel 1914 ed è l'organismo di governo dello sport in Italia. È un ente pubblico non economico sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio dei ministri. Esso ha lo scopo di organizzare la presenza olimpica degli atleti italiani.

¹² DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104

Essa fu fortemente richiesta da ampi settori della società civile e dell'associazionismo laico e cattolico che, già a partire dagli anni Ottanta, denunciarono i numerosi traffici di armi del nostro Paese e avviarono la mobilitazione contro i mercanti di morte, cioè, contro tutti quei soggetti che si occupavano di commercio illecito e clandestino di armi. Prima della legge 185/90, l'esportazione di armamenti in Italia era regolata da disposizioni che si occupavano unicamente della tematica del commercio con l'estero.

Il boom delle esportazioni delle armi italiane iniziò verso la fine degli anni Settanta per poi raggiungere il culmine nel pieno degli anni Ottanta.

La principale destinazione era rappresentata dai Paesi del Sud del mondo, che erano maggiormente orientati verso una tipologia di armi di medio livello tecnologico e politicamente non condizionanti.

La politica italiana delle esportazioni di armi era dunque contraddistinta da caratteri esclusivamente commerciali, ignorando completamente ogni livello di tutela dei diritti umani garantita dai paesi importatori.

Per quasi 50 anni l'unica fonte normativa fu il Regio Decreto n. 1161 dell'11 luglio 1941¹³ firmato da Mussolini, il quale aveva assoggettato l'intera materia al segreto di stato sottraendola ad ogni tipologia di accertamento da parte del Parlamento.

Solo a metà degli anni Settanta vennero emanati due decreti attraverso i quali si portarono a conoscenza alcune esportazioni di materiale guerresco.

Fu principalmente merito dell'ampia mobilitazione della società civile e soprattutto della campagna contro i mercanti di morte che si giunse ad un punto di svolta tramite la legge sul controllo delle esportazioni delle armi.

Tale legge possiede 3 peculiarità:

- richiede che tutte le decisioni sulle esportazioni siano conformi alla politica estera e alla difesa dello Stato, elencando poi una serie meticolosa di divieti.

¹³ REGIO DECRETO 11 luglio 1941, n. 1161, Norme relative al segreto militare. Articoli particolarmente importanti sono il primo, dove vengono descritte tutte le notizie delle quali è vietata la divulgazione e l'articolo due che tratta l'obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private.

- introduce un sistema di verifica da parte del Governo, prevedendo meticolose procedure di controllo sulla finalità degli armamenti e di autorizzazione prima della loro vendita.

- Richiede al Governo di inviare una dettagliata informazione al Parlamento attraverso una relazione annuale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le relazioni dei vari ministeri dotati di competenza in materia di esportazioni delle armi.

La legge 185/90 introduce il sistema dell'autorizzazione per le esportazioni di armi, pertanto la ditta che vuole esportare deve chiedere l'autorizzazione del Governo. Alla richiesta va collegato il CUF¹⁴ rilasciato dal Governo, cioè un Certificato di Uso Finale, certificante che il materiale verrà esportato per proprio uso e che non verrà riesportato. Importante ricordare infine che i destinatari possono essere unicamente i governi esteri o le imprese da essi autorizzati

La legge 185/90 vieta l'esportazione di armi in contrasto con il mantenimento delle buone relazioni con gli altri paesi, i fondamentali interessi dello Stato.

Essa vieta l'esportazione precisamente verso:

- Paesi in stato di conflitto armato.
- Paesi la cui politica contrasti con l'art. 11 della Costituzione Italiana.
- Paesi responsabili di gravi violazioni sui diritti umani.
- Paesi sotto embargo¹⁵ totale o parziale di forniture belliche da parte dell'ONU e dell'UE.

La legge 185/90 programma, ogni anno, verso la fine del mese di marzo, che il Presidente del Consiglio fornisca al Parlamento una relazione inerente tutte le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi avvenute nell'anno precedente.

¹⁴ Il CUF è una dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

¹⁵ Per embargo sulle armi si intende generalmente il divieto d'uso, d'importazione o d'esportazione di armi, di munizioni, di attrezzature o di qualsiasi prodotto che possa servire alle nazioni in guerra per poter allungare la durata del conflitto. Fuori da eventi bellici, esso delibera la sospensione di forniture di determinate merci per esercitare su una nazione pressioni o ritorsioni di natura politica. Gli embarghi sulle armi hanno come principale obiettivo la riduzione di violenza all'interno dei conflitti armati.

La relazione è una delle poche documentazioni informative sul commercio italiano di armamenti.

1.6 Il fenomeno dell'importazione delle armi

L'importazione di una o più armi presso un paese facente parte dell'Unione Europea, anche detto trasferimento definitivo, è possibile solamente secondo determinate condizioni.

Il cittadino interessato all'acquisto deve inizialmente inoltrare una richiesta di accordo preventivo presso la Questura di residenza (l'accordo preventivo al trasferimento è regolamentato all'art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991¹⁶, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992¹⁷ e art. 5 D.M. n. 635/1996¹⁸) indicando i propri dati anagrafici, le licenze, i dati del cedente con le licenze ed il paese europeo dal quale partirà il trasferimento.

Devono essere allegate a tale richiesta anche tutte le informazioni specifiche relative all'arma, dunque i suoi dati identificativi (qualità, modello, calibro) e tutte le informazioni relative a viaggio (data di partenza e orario d'arrivo, tragitto, valico d'ingresso in Italia).

Ultimo elemento fondamentale della richiesta è il reciproco riconoscimento delle armi da parte degli stati.

Per riconoscimento intendiamo la sottoposizione dell'arma a collaudo e certificazione tramite l'impressione dei Marchi da parte dei Banchi di Prova dei rispettivi paesi.

I banchi ad oggi riconosciuti sono reperibili presso il sito web del Consorzio Armaioli Italiani.

¹⁶ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. I temi trattati all'interno di tale direttiva riguardano principalmente l'armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco e le formalità legate alla circolazione delle armi all'interno della comunità europea.

¹⁷ Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, con il quale furono apportate modifiche alla legge 110/75 (acquisto, detenzione, importazione, esportazione di armi da parte di cittadini comunitari) e resa operativa la Carta europea di arma da fuoco con apposito regolamento di esecuzione.

¹⁸ Decreto 30 ottobre 1996, n. 635, attraverso tale decreto viene resa operativa la Carta europea di arma da fuoco con apposito regolamento di esecuzione, emanato con decreto del ministro dell'Interno.

L'accordo preventivo viene rilasciato nei successivi 90 giorni con indicazione della durata di validità.

Normativamente non è previsto un numero massimo di armi in base al quale possa essere chiesto il trasferimento definitivo in Italia con l'accordo preventivo; si ritiene però possibile chiedere l'accordo preventivo per sei armi, ovvero la quantità massima trasportabile così come annunciato dalla specifica Circolare sul trasporto delle armi comuni da sparo n. 559/C-3159-10100(1) del 14.02.1998¹⁹.

L'accordo dovrà poi essere presentato all'autorità dello stato comunitario dove avverrà la cessione dell'arma che provvederà tramite il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento.

Giunta l'arma in Italia, il cittadino dovrà immediatamente (non oltre 72 ore) effettuare la denuncia di detenzione presso gli uffici competenti.

Successivamente l'arma dovrà essere trasportata fino al luogo di detenzione.

Quando parliamo di acquisto di una o più armi presso un paese extra europeo ed il suo successivo trasferimento in Italia le modalità non cambiano particolarmente.

L'unica particolarità è il dovere di coordinamento e integrazione del nostro ordinamento con quello estero al fine di dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze essenziali per garantirne il lecito acquisto.

Essenziale specificare, infine, che è assolutamente vietato introdurre all'interno dello Stato armi delle quali non sia permesso il porto, esse sono: mazze ferrate, bastoni ferrati, baionette, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi simili in grado di erogare scosse elettriche (art. 4 L. n. 110/1975²⁰ e Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.10157-10176(1) del 11.7.2006²¹).

¹⁹ Circolare Ministero dell'Interno 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, Trasporto di armi comuni da sparo.

²⁰ Art. 4 L. 110/75, Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Senza giustificato motivo, non si possono portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa le armi elencate nel presente articolo. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.


²¹ Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.10157-10176(1) del 11.7.2006, armi comuni da sparo.

1.7 Il fenomeno dell'esportazione delle armi

In base alla legge 185/90, in Italia per esportare armi e tecnologie militari, sappiamo essere indispensabile un'autorizzazione governativa: questa può essere concessa se le armi vengono vendute a Nazioni che non hanno attaccato o occupato altri Paesi o a nazioni non sottoposte a embargo dalle organizzazioni internazionali.

La vendita deve essere per di più adeguata alla politica di difesa dell'Italia e rispettosa dei suoi principi costituzionali.

L'ente che si occupa di controllare tutte le vendite di armi è il Ministero degli Interni che, lo scorso anno, ha emesso sanzioni per oltre 33 mila euro.



Fonte: [Governo](#)

Figura 1, dati sulle esportazioni di armi in Italia 2022

Tramite l'istogramma inserito qui sopra, fornitoci dal Governo, è evidente come le esportazioni di armi siano rimaste stabili negli ultimi due anni, presentando però un leggero calo rispetto al 2018 e 2019.

Nonostante i dati in diminuzione, l'Italia continua a confermarsi all'interno dei primi dieci Paesi al mondo per esportazione di armi.

Il nostro Stato, attualmente, si trova al nono posto con una quota del 2,3% delle esportazioni globali.

In cima alla classifica degli esportatori troviamo ovviamente gli Stati Uniti, che hanno ottenuto ancor più peso negli ultimi 4 anni: dal 30 al 36% delle esportazioni totali. Seguono poi, Russia (che fornisce soprattutto India e Cina), e, a notevole distanza, la Francia. Quest'ultima ha incrementato del 43% il proprio peso nelle esportazioni globali, passando nell'ultimo quadriennio da una quota del 5,1 al 6,8%.

Dopo questa breve introduzione risulta legittimo domandarsi che nazioni si interfaccino con l'Italia per l'acquisto delle armi.

Più della metà delle armi esportate dall'Italia sono destinate a Paesi membri della NATO²² o dell'Unione Europea.

È la prima volta dal 2015 che la maggior parte delle nostre armi siano destinate a questi due gruppi di Paesi.

La metà delle armi spedite alla NATO e all'UE è stata esportata verso 7 paesi, tra i quali: Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e Albania.

Lo scorso anno l'Italia ha esportato armi verso più di novanta Paesi, cinque in più del 2020.

²² L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord è un'organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa. Il trattato fondatore della NATO fu firmato a Washington il 4 aprile 1949 con successiva entrata in vigore il 24 agosto del medesimo anno. Le missioni più impegnative che hanno visto la NATO come protagonista sono state globalmente cinque e si sono principalmente sviluppate in due ambienti: i Balcani e l'Afghanistan.




Figura 2, primi 15 Paesi che esportano con l'Italia

Il Paese dove abbiamo esportato il maggior numero di armi nel 2022 (814 milioni di euro) è il Qatar. Altri grandi acquirenti di armi italiano sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania ed il Pakistan.

Nel 2020 il primato apparteneva all'Egitto, oggi al diciannovesimo posto.




Figura 3, principali esportazioni dell'Italia 2022

Nel corso del 2021: l'80% delle esportazioni ha riguardato i materiali, l'11% i ricambi, il 5% i servizi ed un restante 5% le tecnologie.

Parlando di materiali, l'Italia ha esportato aerei per 1,2 miliardi di euro, veicoli su terra per 890 milioni e bombe, siluri, razzi e missili per 515 milioni.

Tra le 140 società totali che si occupano dell'esportazione degli armamenti in Italia, non possiamo non citare le tre di maggiore rilievo: al primo posto abbiamo la Leonardo SPA²³; società con il peso più rilevante e con il Ministero dell'Interno come maggior azionista. Questa società ha esportato da sola il 43% del totale delle armi italiane esportate.

Essa è specializzata nella produzione di mezzi via aria come aerei militari e trasporto tattico ma si occupa anche di mezzi via terra, via mare, di sicurezza e cybersicurezza.

Al secondo posto troviamo la Iveco²⁴, società che si occupa esclusivamente della produzione di mezzi via terra come autocarri tattici, autocarri blindati e corazzati per il combattimento, trasporto truppe e supporto.

Ultimo posto del podio lo occupa la MBDA Italia²⁵, leader mondiale nella produzione di sistemi missilistici.

1.8 Gli italiani ed il loro rapporto con le armi

Nel nostro paese si contano tra le 4 e le 10 milioni di armi da fuoco.

Questa informazione è reperibile dallo Small Arms Survey²⁶, uno degli studi più accurati sul settore.

Partendo da tale dato è possibile ricostruire la situazione italiana.

²³ La Leonardo S.p.A. è un'impresa italiana che opera nei settori della difesa. Nasce nel 1897 a Livorno. Dal 1948 fino al 2016 fu denominata Finmeccanica S.p.A., ad aprile 2016 cambiò il suo nome in Leonardo Finmeccanica S.p.A. attualmente conta più di 47.000 dipendenti, ha una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia, ed è presente in 15 paesi nei cinque continenti.

²⁴ Iveco S.p.A., acronimo di Industrial Vehicles Corporation (letteralmente Società per la produzione di veicoli industriali) nasce nel 1975 dalla fusione di marchi italiani, francesi e tedeschi. Ha impianti produttivi in oltre 160 Paesi.

²⁵ MBDA è il principale consorzio europeo fabbricatore di missili e tecnologie per la difesa. Nasce nel 1996 con la fusione della francese Matra Défense e della britannica BAe Dynamics.

²⁶ Lo Small Arms Survey è un progetto di ricerca indipendente con quartier centrale a Ginevra in Svizzera. Fornisce informazioni riguardanti violenze armate e armi leggere da fornire come risorsa ai Governi.

L'Italia è uno stato microscopico se lo si paragona agli Stati Uniti, eppure, è il primo paese del G8²⁷ per numero di omicidi commessi attraverso l'utilizzo di un'arma da fuoco.



Figura 4, quantità di omicidi ogni 100000 persone

²⁷ Il G8 è un gruppo informale (non è una Istituzione Internazionale) che riunisce ogni anno i capi di stato e di governo delle maggiori democrazie industriali (Canada, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia, Russia e Stati Uniti). Le tematiche trattate durante le riunioni del G8 riguardano essenzialmente la gestione economica del mondo, il commercio internazionale ed il rapporto con i paesi in via di sviluppo.

In Italia sono presenti intorno alle 7 milioni di armi da fuoco; 11,9 armi ogni 100 abitanti. Nulla in confronto alle 270 milioni di armi possedute in America.

Alla luce dei dati sopra citati ci si potrebbe domandare perché in Italia siano presenti così tante armi da fuoco.

Nonostante la netta diminuzione dei reati all'interno del nostro Paese, gli italiani si sentono molto insicuri, tanto da ritenere che la criminalità sia (per assurdo) cresciuta rispetto a 5 anni fa.

Ciò che impatta maggiormente su tale percezione è indubbiamente la politica; ripresa poi da giornali e tv.

Nel 2017, (ultimo dato disponibile), il tema criminalità è presente nei 5 principali telegiornali italiani per il 36,4%. Esattamente il doppio rispetto alla tv tedesca²⁸ e francese²⁹.

Nasce così la nuova legge sulla legittima difesa (2019), anche se l'unico aspetto che cambia

dalla precedente è l'uso dell'avverbio "sempre".

Se fino a ieri il giudice valutava la proporzionalità della difesa all'offesa, da oggi se si uccide qualcuno che ti minaccia entrando nella tua proprietà o all'interno del luogo di lavoro, il giudice può solo archiviare o ricorrere alla Corte Costituzionale.

Ci si chiede se tale modifica sottenda motivi legati ad un'emergenza giudiziaria.

Nel 2017, di questi fatti, risultavano in corso in tribunale solo 14 casi di legittima difesa.

²⁸ 18,2%, Dataroom, Milena Gabanelli e Luigi Offeddu, Corriere Della Sera, 8 giugno 2019

²⁹ 17,2%, Dataroom, Milena Gabanelli e Luigi Offeddu, Corriere Della Sera, 8 giugno 2019

La nuova legge sulla legittima difesa non porta come conseguenza solo un forte limite di discrezionalità del giudice ma anche un ingente aumento delle armi da fuoco sul suolo italiano ed un aumento di omicidi familiari ed interpersonali.

Aumenta la paura, aumentano le armi.

Le licenze di porto d'armi ad oggi sono circa 1,2 milioni. Le più richieste sono due: quella di caccia e per uso sportivo.

Si aggiungono i 18.452 cittadini, pari all'1,3% del totale, che hanno una licenza per difesa personale.

Infine, sono più di 56 mila le guardie giurate che hanno una licenza per poter esercitare il loro lavoro, dunque un 4%.

Se alla popolazione in possesso di una regolare licenza si aggiungono gli agenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate, si contano all'incirca 1,9 milioni di italiani che possiedono regolarmente almeno un'arma da fuoco.

Tenendo in considerazione che ogni famiglia italiana è composta mediamente da 2,3 individui, il conto è presto fatto: ci sono quasi 4,5 milioni di italiani.

Tra questi sono oltre 700.000 i minori che hanno un'arma a portata di mano e che, per gioco, follia, rabbia potrebbero essere spinti a sparare e ad uccidere.

Del resto, numerosi fatti di cronaca avvenuti di recente dimostrano che molti assassini sono in possesso di regolare licenza e che avere un'arma in casa rappresenta un'incredibile tentazione di usarla.

Un chiarissimo esempio è indubbiamente l'omicidio Vasto del 2017, dove il fornaio Fabio Di Lello con 3 colpi di pistola uccise il pirata della strada che aveva investito la moglie pochi mesi prima. Di Lello possedeva legittimamente l'arma dell'omicidio, nonostante fosse in cura psichiatrica da mesi.

Analizzando questa vicenda di cronaca sorgono parecchi interrogativi. È molto faticoso capire come possa esser stato possibile che un uomo, con certificati problemi

psichiatrici, fosse riuscito ad ottenere una licenza per l'utilizzo di armi. Il fornaio infatti, deteneva un regolare porto d'armi per utilizzo di armi ad uso sportivo.

Ricordiamo che uno degli elementi essenziali per poter acquisire il porto è il certificato medico che attesti le condizioni psico-fisiche del soggetto. Ed è proprio questo il principale problema all'interno del nostro sistema.

Il medico di base non risulta la figura professionale più adeguata per poter analizzare precisamente la situazione psichica del paziente e ciò può portare ad una grave conseguenza: l'emissione di un certificato che attesti una falsa condizione psichica rendendo così possibile ad un paziente potenzialmente molto pericoloso di detenere tranquillamente un'arma.

Altra problematica non da meno è anche la facilità con la quale si possa ottenere una licenza per la detenzione di un'arma, in particolare per uso sportivo.

Tale tipologia di licenza, negli anni, sta cominciando a prendere sempre più piede al fine di sviare il sistema italiano e poter permettere facilmente l'ottenimento di un'arma per tutt'altro fine.

La vicenda sopra citata è solo uno dei tanti esempi che permette di comprendere quanto in realtà il sistema italiano non sia ferreo come vuole far sembrare.

Nel 2022, il tasso di omicidi tramite l'utilizzo di armi legittimamente detenute è stato dello 0,75 su 100mila legali proprietari di armi. Questo dato, se rapportato alla media nazionale degli omicidi volontari, che si aggira a 0,52 su 100mila abitanti, risulta estremamente elevato.

Ad oggi possiamo dunque dire che, in Italia, c'è una maggior probabilità di essere assassinati da un soggetto legalmente titolare di armi che dalla mafia o da un rapinatore.

**Tasso di Omicidi con Armi Legalmente Detenute
e Tasso di Omicidi in Italia
(Fonti: OPAL e Polizia di Stato)**




Figura 5, rapporto tra omicidi con armi legali e non

Capitolo 2: Diritto alle armi negli Stati Uniti

Sommario: 2.1 Introduzione generale sul diritto alle armi e sulle fonti - 2.2 Il II Emendamento degli Stati Uniti - 2.3 La NRA: la lobby delle armi - 2.4 Le stragi in America ed il confronto con l'Italia - 2.5 Perché gli USA non riescono e non possono moderare la legge sulle armi

2.1 Introduzione generale sul diritto alle armi e sulle fonti.

In netta contrapposizione con la politica italiana delle armi, troviamo quella degli Stati Uniti d'America.

La cultura americana delle armi ha origini molto lontane, risalenti precisamente al 1788, anno di nascita della Carta dei diritti degli Stati Uniti³⁰.

Il quarto presidente e politico James Madison³¹, infatti, considerava fondamentale il diritto di detenere e portare armi.

Tale cultura ed i suoi effetti, oggi rappresentano un tema molto caldo, anche se in realtà è da decenni che tramite dibattiti politici se ne discute ampiamente.

Il dibattito sociale è molto acceso; la popolazione si divide tra coloro che sostengono che un maggior numero di armi possa garantire una migliore sicurezza e che esse costituiscano un diritto inviolabile del cittadino e coloro che, invece, vedendo aumentare di giorno in giorno il numero di omicidi e sparatorie, ritengono che la legge vada modificata.

³⁰ La Carta dei diritti degli Stati Uniti contiene i primi dieci ordinamenti della Costituzione. Essa tutela la libertà di parola, di religione, il diritto alle armi, la libertà di riunione. I concetti disciplinati all'interno di questi emendamenti si basano su elementi già presenti in documenti di epoca precedente; in particolare si fa riferimento alla Dichiarazione dei Diritti della Virginia (1776), all'Ordinanza del nord-ovest (1787), al *Bill of Rights* inglese (1689) e alla *Magna Carta* (1215).

³¹ James Madison nato nel 1751 è stato un importante politico all'interno della storia americana. È stato anche il quarto Presidente degli USA. Fu il padre fondatore della Carta dei Diritti. Egli è uno dei maggiori esponenti, insieme a Thomas Jefferson, del Republican Party, poi ribattezzato dagli storici Partito Democratico-Repubblicano.

Ad oggi l'acquisto di armi in America è molto semplice anche grazie alle poche restrizioni previste dal sistema.

In quasi tutti gli stati abbiamo 2 requisiti di età da rispettare, a seconda del tipo di arma che si vuole utilizzare: 21 anni per l'acquisto di pistole e fucili mentre 18 anni la tipologia di armi che si possono maneggiare tramite l'utilizzo di entrambe le mani, come ad esempio il fucile da assalto.

Al momento dell'acquisto è necessaria la semplice esibizione del documento di identità al fine di verificare che sia rispettato non solo il requisito d'età ma anche l'assenza di precedenti penali.

La tematica riguardante i soggetti che soffrono di disturbi psichici è molto problematica, poiché nonostante sia chiaramente vietato loro l'acquisto di armi, per motivi di privacy, i loro disturbi riescono ad essere nascosti.

Per poter analizzare e svolgere delle riflessioni sul tema è importante partire prima di tutto dalle fonti.

Il diritto di possedere armamenti è garantito a livello costituzionale dal Secondo Emendamento della degli USA del 1791 ed a livello federale da ulteriori due fonti: il National Firearms Act risalente al 1934 ed il Gun Control act del 1968.

Il National Firearms Act³² è una legge che impone una tassazione sulla produzione e sul trasporto di determinate tipologie di armi. Essa prescrive l'obbligo di registrazione per tutte quelle armi elencate al Titolo II³³ delle leggi federali sulle armi da fuoco; come ad esempio ordigni esplosivi e mitragliatrici.

Il Gun Control act³⁴ è una legge che regola l'intera industria delle armi ed il loro possesso. Essa si basa sul disciplinamento interstatale del commercio di armi da fuoco tramite

³² Il National Firearms Act, 73rd Congress, Sess. 2, ch. 757, 48 Stat. 1236, è stato emanato nel 1934 da parte del settantatreesimo Congresso degli Stati Uniti. Esso impone un'accisa sulla fabbricazione e sul trasferimento di talune armi da fuoco.

³³ Legge Pubblica 90-618-OCT. 22, 1968.

³⁴ Il Gun Control act è una legge federale che abolisce la precedente legge del 1938. Venne approvato dal Congresso degli Stati Uniti il 22 ottobre 1968, soprattutto a causa dell'assassinio del presidente John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, e Martin Luther King Jr.

divieto a livello generale, eccezion fatta per produttori, rivenditori e importatori autorizzati.

2.2 Il emendamento degli Stati Uniti

Il II Emendamento venne ratificato, insieme agli altri 9, il 17 dicembre 1791. Il testo autentico enuncia: *“Una milizia ben regolata, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di detenere e portare armi, non sarà violato.”*³⁵ (II Emendamento della Costituzione degli USA).

Tale emendamento si basa parzialmente sul diritto di detenere armi tipico del sistema di common law³⁶ inglese ed è stato notevolmente influenzato dalla Carta dei Diritti Inglese³⁷ del 1689.

La Corte Suprema, ad oggi, sembra non aver mai annullato alcun decreto legislativo sulla base di questo emendamento; ciò in parte dovuto al disaccordo dei giudici sul fatto che sottenda un'esigenza di protezione del diritto alle armi come diritto individuale.

Le interpretazioni del secondo ordinamento sono ad oggi molteplici ma è possibile riassumerle in 3 interpretazioni predominanti:

- La prima interpretazione è a sostegno dell'invalidità del Secondo Emendamento, in quanto intende tutelare un sistema di milizie non più in atto. Si tratta dell'interpretazione della milizia civile.
- La seconda è a sostegno del diritto fondamentale delle armi come diritto individuale sancito dalla Costituzione, al pari del diritto alla parola. Questa è l'interpretazione dei diritti individuali
- La terza è a sostegno del diritto alle armi come diritto costituzionalmente garantito ma che in qualche modo incontra delle limitazioni dal linguaggio della milizia. Questa è l'interpretazione detta mediana.

³⁵ Costituzione degli Stati Uniti d'America, 15 settembre 1787. Il Secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America salvaguarda il diritto di detenere e portare armi. Esso fu approvato simultaneamente agli altri nove emendamenti della Costituzione il 15 dicembre 1791.

³⁶ Per common law si intendono tutti quei Paesi che si basano sui precedenti giurisprudenziali (generalmente sentenze) più che sulla codificazione e sulle leggi e altri atti normativi promulgati da organi di tipo politico.

³⁷ La Carta dei Diritti inglese è un documento approvato nel 1689. Fu adottata al termine di una guerra ormai secolare tra i Comuni e la Corona. Fu ratificata e firmata da Guglielmo III d'Orange.

È stata emessa una sola ed unica sentenza da parte della Corte Suprema riguardante il vero significato del Secondo Emendamento.

Essa risale al 1939 ed è la celebre sentenza denominata “*US v. Miller*”³⁸.

Nella sentenza Miller, la Corte ha deciso di schierarsi verso un’interpretazione di tipo mediano; ritenendo che il diritto alle armi sia un diritto fondamentale del cittadino ma limitatamente alla tipologia di armi utili come parte di una militanza cittadina.

All’interno di tale sentenza risiede, purtroppo, una problematica non da poco. Non essendo stata ben elaborata, non può essere considerata come interpretazione vincolante.

Dopo la sentenza Miller, di grande rilievo risulta la decisione storica da parte della Corte Suprema denominata: Distretto di Columbia contro Heller³⁹.

Tale decisione risale al 2007 ed assume particolare importanza in quanto stabilì che l’ordinamento fosse in grado di tutelare in modo effettivo il diritto di possesso di un’arma, fattispecie per la legittima difesa all’interno della propria abitazione.

Tale decisione fu considerata storica perché la Corte stabilì il diritto al possesso di armamenti al di fuori di un contesto di militanza.

Nel 2008 la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì in modo definitivo l’inviolabilità del diritto a possedere un’arma dichiarando incostituzionale una legge valida in Columbia che ne affermava il principio contrario.

Tramite tale decisione i giudici americani avvalorarono la solidità del principio cardine alla base del Secondo Emendamento; sostenendo inoltre, che non è in loro potere una eventuale sua modifica.

L’unico mezzo possibile per ottenere un cambiamento effettivo senso sembra essere una riforma in grado di modificare il testo della Costituzione; idea al momento al momento del tutto utopistica.

³⁸ Lo *US v. Miller*, 307 U.S. 174, è un importante caso giudiziario del 1939 che ha coinvolto il Secondo Emendamento contro il National Firearms act.

³⁹ Il Distretto di Columbia contro Heller, 554 U.S. 570, è un caso giudiziario che ha portato ad una decisione storica da parte della Corte Suprema. Essa ha affermato per la prima volta che il diritto a possedere un'arma spetta specificatamente a ogni singolo individuo e che l'emendamento protegga il diritto di un individuo di tenere un'arma per la difesa personale.

2.3 La NRA: la lobby delle armi

Parlando del secondo ordinamento, non è possibile non fare riferimento alla NRA ⁴⁰(National Rifle Association).

La NRA è un'associazione che svolge un ruolo chiave all'interno degli Stati Uniti d'America.

Essa ha come scopo principale quello di tutelare i diritti civili dei cittadini ed avvalendosi del Secondo Emendamento, chiaramente anche dei possessori di armi.

La NRA è una grande lobby⁴¹ che esercita un impatto enorme sulla politica Paese; basti pensare alla strategia persuasiva da lei creata durante gli anni Ottanta per convincere gli americani sulla necessità di possedere un'arma.

Da diversi anni questa associazione, insieme a molte altre, porta avanti dei veri e propri corsi per bambini al fine di insegnare loro come utilizzare e maneggiare correttamente un'arma.

La NRA trasmette un messaggio pericolosissimo cioè che la violenza per giusta causa non è solo un diritto ma è anche un qualcosa di buono.

Tra i fondatori di un'associazione che collabora con NRA abbiamo Jeffs e Nathan Nephew; due fratelli che sono diventati celebri in America grazie alla pubblicazione del loro libro: "My Parents Open Carry"⁴².

All'interno di questo libro viene illustrato ai bambini perché sia giusto che i loro genitori detengano una pistola nella cintura.

Analizzando questa ulteriore tematica, ben radicata all'interno della cultura americana, non c'è da stupirsi se molti cittadini americani non si schierano contro il Secondo Emendamento, nonostante gli aumenti vertiginosi di stragi all'interno del Paese.

⁴⁰ La NRA nasce nel 1871 ed il suo scopo principale è quello di tutelare tutti coloro che possiedono armi da fuoco ed i sostenitori del diritto all'uso delle armi. La sua sede centrale si trova in Virginia.

⁴¹ Per lobby si intende un gruppo di persone caratterizzato da interessi comuni ed in grado di esercitare pressioni sul potere politico al fine di ottenere provvedimenti a proprio favore.

⁴² My Parents Open Carry, pubblicato il 18 febbraio 2014, scritto da Brian Jeffs e Nathan Nephew, illustrato da Lorna Bergman.

Il libro illustra le motivazioni per le quali una ragazzina non dovrebbe trovarci nulla di bizzarro se i suoi genitori viaggiano armati; anzi, dovrebbe sentirsi serena e protetta.

La logica secondo la quale si sostiene che la legittima difesa sia giusta a qualsiasi costo, pare sia un'ideale ormai consolidata dal punto di vista culturale; ciò lo confermano i dati, i quali riportano che, in un anno, sono state oltre 4 milioni le armi vendute negli Stati Uniti.

2.4 Le stragi in America ed il confronto con l'Italia.

Sono oltre 40 mila le stragi avvenute negli Stati Uniti per arma da fuoco nel 2021.

Parliamo di 120 pistole ogni 100 abitanti, il tasso più alto al mondo.

Da 30 anni negli Stati Uniti si susseguono numerosi massacri e attentati.

Iniziando dagli attentati a sfondo terroristico e arrivando alle stragi con arma da fuoco legalmente detenuta; la motivazione principale sembrava essere sempre l'odio.

Prima dell'11 settembre 2001⁴³, vale la pena menzionare la strage di Oklahoma City del 1995.

A causa di tale attacco terroristico morirono 168 persone e ne rimasero ferite 672.

Questo fu l'attacco terroristico più sanguinario in l'America prima dell'avvento dell'11 settembre.

L'attentato dell'11 settembre 2001 fu l'attentato più sanguinoso mai visto negli USA e anche quello che riuscì a rimanere maggiormente impresso nell'immaginario comune.

A causa di tale attentato morirono 2996 persone e più di 6 mila restarono gravemente ferite.

Dopo un periodo segnato da stragi di tipo terroristico cominciarono a susseguirsi un'infinita quantità di stragi all'interno delle scuole; qui ne potremmo citare a centinaia.

Tra le più importanti ricordiamo in ordine cronologico: quella alla Columbine High School di Denver (Colorado), dove due studenti (uno maggiorenne e l'altro minorenne) hanno aperto il fuoco e ucciso 12 loro compagni e un docente prima di suicidarsi.

⁴³ Gli attentati dell'11 settembre 2001 si strutturano in quattro attacchi suicidi organizzati e coordinati da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione di Al Qaida. Tali aggressioni provocarono la morte di 2 977 persone (più 19 persone che si occupavano del controllo degli aerei tramite l'utilizzo di armi) e il ferimento di oltre 6 000. Negli anni seguenti si riscontrarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie come conseguenza dei quattro attacchi. Per questi motivi, e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati come i più gravi attentati terroristici dell'età moderna.

Quella del 14 dicembre 2012, dove un ventenne è entrato nella scuola elementare di Sandy Hook a Newtown, in Connecticut, e ha aperto il fuoco uccidendo 27 persone, la maggior parte bambini. Infine ricordiamo una delle più recenti, risalente al 25 maggio 2022, dove uno studente della Uvalde High School, in Texas, è entrato in una scuola elementare e ha sparato uccidendo 19 bambini.

Tale vicenda si qualifica come la peggiore sparatoria avvenuta all'interno di una scuola dal massacro di Sandy Hook nel 2012.




Figura 6, dati stragi negli ultimi tre anni

Confrontare una nazione come quella degli Stati Uniti con l'Italia sappiamo essere molto difficile, soprattutto perché andiamo a confrontare due Nazioni con un impianto giuridico totalmente opposto (civil law⁴⁴vs common law).

⁴⁴ Per civil law intendiamo tutti quei Paesi che si basano su un ordinamento giuridico che deriva dal diritto romano. I suoi principi fondamentali sono codificati sotto forma di leggi. Si basa sulle leggi scritte. I principali Paesi di civil law in Europa sono: Spagna, Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Portogallo.

Delle considerazioni però, con l'utilizzo di qualche grafico, riusciamo comunque a trarle.

Il quantitativo di armi ogni 100 persone è evidentemente superiore negli Stati Uniti rispetto all'Italia, anche se il dato italiano non è assolutamente da sottovalutare. 14 armi ogni 100 persone rappresenta un dato assolutamente insignificante se confrontato con gli USA ma se confrontato con altri Paesi europei come Spagna ed Inghilterra è molto alto.

Parlando di vittime di armi da fuoco per milione di persone, la differenza tra America e Italia rimane ancora molto ampia.

È importante ricordare però, che in Italia vige un sistema decisamente restrittivo per quanto riguarda tutte quelle armi classificate come armi da fuoco.

Analizzando il dato italiano, cioè 3 vittime da armi da fuoco per milione di abitanti, sembra trasparire un'immagine quasi rassicurante della nostra Nazione.

In realtà, non è affatto così.

Il numero delle licenze per poter detenere un'arma sono di anno in anno in aumento, anche se limitatamente alle armi da caccia e quelle per scopo volitivo.

Se immaginassimo di avere le stesse leggi e la stessa semplicità degli statunitensi nel reperire un'arma, le famiglie italiane con armi all'interno della propria abitazione potrebbero crescere fino a 10,9 milioni e i cittadini globalmente esposti al rischio di uccidere o di rimanere vittima di un Attraverso un mutamento di regole ed un ammorbidimento delle prescrizioni, ci si dovrebbe dunque abituare ad avere un numero di omicidi volontari attraverso l'utilizzo di armi da fuoco ben più alti e somiglianti a quelli che si verificano negli USA. Le vittime da arma da fuoco potrebbero raggiungere le 2.700 ogni anno, per un totale di 2.500 morti in più.



Figura 7, Italia e Stati Uniti a confronto

2.5 Perché gli USA non riescono e non possono moderare la legge sulle armi.

Dopo la strage di Uvalde ed un continuo aumento di sparatorie in tutto lo Stato, decine di migliaia di americani sono scesi in piazza per chiedere leggi più dure sul controllo delle armi.

Un recente tentativo di moderazione è stato indubbiamente quello della legge dello stato di New York.

Tramite tale legge venne limitato il diritto di portare con sé un'arma nascosta in luoghi pubblici ed innalzata l'età minima per acquistare e detenere un'arma da fuoco da 18 anni a 21.

Questo tentativo di cambiamento risultò particolarmente incisivo proprio perché lo stato di New York si dimostrò come il primo, tra tutti, in grado di ascoltare il grido d'aiuto

del popolo e (soprattutto) l'appello del Presidente Biden⁴⁵; grande promotore della politica anti armi.

Tale vittoria, purtroppo, durò gran poco in quanto la Corte Suprema, il 23 giugno 2022, bocciò con sentenza tale legge rendendola incostituzionale.

Questa sentenza emessa dalla Corte risulta, ad oggi, estremamente rilevante; non solo perché rappresenta la prima sentenza schierata a favore del Secondo Emendamento in oltre 10 anni ma anche perché (se non soprattutto) potrà avere effetto in tutti gli altri Stati che adottano leggi simili a quella dello stato di New York per il consenso a muoversi armati.

L'attuale Presidente Biden si è mostrato molto amareggiato da tale decisione ma nonostante ciò, egli continua a diffondere messaggi di lotta alle armi per incrementare la sicurezza del suo popolo all'interno della sua politica. È importante ricordare che fu proprio Joe Biden a proporre nel 1994, sotto l'amministrazione Clinton⁴⁶, una legge che sopprimeva il commercio di armi d'assalto. Tale legge però fu revocata dalla presidenza Bush⁴⁷.

Ulteriore Presidente americano che si schierò a favore di una politica anti armi fu Obama che, nel 2012, fece una nuova proposta sulla limitazione al commercio di armamenti; anche se la legge infine non passò.

La posizione "anti armi", recentemente, costò cara ai democratici che, sostenendo tale iniziativa nella loro politica, riuscirono a perdere le elezioni del mid-term⁴⁸ del 17 novembre 2022.

⁴⁵ Joe Biden, nato nel 1942, è il quarantaseiesimo Presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021. È esponente della parte moderata del Partito Democratico.

⁴⁶ La presidenza di Bill Clinton, esponente del Partito Democratico, iniziò il 20 gennaio del 1993 per poi terminare dopo due mandati nel 2001.

⁴⁷ George Bush, esponente del partito repubblicano, nacque nel 1946 e fu Presidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009.

⁴⁸ Le elezioni del mid-term sono delle elezioni che si svolgono a metà mandato presidenziale. Rappresentano una sorta di test di gradimento del Presidente e dell'amministrazione in carica.

Ciò rappresentò un segnale inequivocabile da parte della popolazione americana che, ancora oggi, si sente strettamente legata al diritto sancito dalla Costituzione.

Nel 2017, invece, con la presidenza di Donald Trump⁴⁹ l'America sembrava andare in una direzione totalmente opposta .

È sempre stato a dir poco evidente il notevole supporto da parte dell'NRA a Trump.

La lobby, infatti, era stata la principale promotrice della campagna presidenziale dell'ormai ex presidente garantendogli una vittoria schiacciante in almeno 3 Stati (Pennsylvania, North Carolina e Ohio).

Ricevendo questo enorme sostegno, la posizione di Trump sul tema è sempre stata a dir poco scontata. L' NRA si arricchisce tramite una maggiore circolazione di armi e Trump tramite la sua politica, voleva garantire proprio questo.

Nonostante la marea di sparatorie e omicidi, sembra quasi paradossale che un Presidente sostenga che l'unica arma per poterli fronteggiare sia quella di possedere più armi al fine di una maggiore e migliore difesa.

Ora, però, torniamo alla riflessione di partenza.

Risulta quasi scontato pensare che se diventasse concretamente più difficile la possibilità di reperire le armi, le stragi sarebbero drasticamente in calo. La legge però non basta. Nessun governo, repubblicano o democratico, è mai stato in grado di farlo.

Una delle principali motivazioni è indubbiamente il potere esercitato dalle lobby delle armi all'interno della Nazione, anche se non è un fattore sufficiente.

Quando si parla degli Stati Uniti, oltre al tema delle lobby, bisogna considerare l'aspetto culturale. La tematica delle armi rappresenta un elemento fondamentale all'interno della cultura americana; essa infatti ha radici molto lontane.

⁴⁹ Donald Trump, esponente del partito repubblicano, nacque nel 1946 e fu Presidente dal 2017 al 2021. Le sue posizioni politiche sono state descritte come populiste, protezionistiche, isolazioniste e nazionaliste.

Il Secondo Emendamento nasce dall'esperienza della rivoluzione, dove, i cittadini americani conquistarono la propria libertà dagli inglesi attraverso una insurrezione popolare armata. Una delle tematiche specifiche della rivolta era proprio che gli inglesi, per garantire la propria supremazia, impedivano ai nativi di portare le armi. Dalla storia si può comprendere perfettamente come il diritto a portare le armi e a difendersi attraverso l'armamento popolare rappresenti un principio cardine del background culturale di questo Stato.

Oltre al fattore delle lobby e dell'aspetto culturale; ultimo, ma non per importanza, è l'aspetto tecnico. Per poter modificare il testo del Secondo Emendamento è necessario il 60% del consenso da parte delle Camere. Tale percentuale risulta impossibile tramite i soli numeri dei democratici (al Senato possono contare sul 50% dei seggi).

L'unica soluzione possibile, risulta quella di scendere a patti con almeno una parte dei senatori repubblicani; il cui unico capo saldo ricordiamo sia la centralità del Secondo Ordinamento all'interno della Nazione.

Riflessioni conclusive

Il diritto alle armi ha un impatto significativo sulla società, in particolare su quella moderna.

Dal lavoro di tesi svolto e dalle analisi effettuate è emerso che il diritto alle armi italiano è costituito da una serie di norme molto precise e ferree; tra queste ricordiamo indubbiamente la legge 185/1990 e svariati articoli del TUPS, il testo normativo di riferimento. Particolarmente importante risulta l'art 35 di tale testo unico, che distingue il porto d'armi dalla licenza di detenzione meglio nota come nulla osta.

Nonostante il diritto italiano segua normative molto rigide, la possibilità di detenere un'arma negli anni risulta sempre maggiore.

La procedura per poter ottenere il porto d'armi o la licenza di detenzione non è così forte come la si vuol fare apparire. Per ottenere uno dei due permessi sono essenzialmente necessari tre elementi: la motivazione, la maggiore età ed un certificato medico che attesti la salute psico-fisica.

Il punto critico per eccellenza del sistema italiano risulta essere proprio questo ultimo elemento.

La problematica che può sorgere è una falsa attestazione della salute del paziente, derivante dalla difficoltà da parte del medico di base nell'effettuare un controllo accurato sulla situazione mentale del paziente (ruolo che potrebbe rivestire ad esempio uno psicoterapeuta).

Quando si affronta il tema del diritto alle armi, l'Italia sembra sempre apparire come una nazione innocua, nonostante i dati per l'esportazione di armi parlino chiaro. Negli anni il nostro Stato ha sempre più aumentato il suo export; infatti ad oggi, l'Italia si trova al nono posto delle esportazioni globali, esportando armi a più di 90 Paesi.

Nonostante la nostra Nazione non sia una grandissima, essa risulta essere il primo Paese per numero di omicidi tramite armi da fuoco del G8. Si contano 11,9 armi ogni 100 abitanti.

Le vittime per armi da fuoco risultano essere 3 per milione di abitanti, dato assolutamente preoccupante se lo si paragona ad altri Stati europei.

Le licenze, soprattutto quelle per la caccia e per uso sportivo, risultano sempre più facili da ottenere e la nuova legge sulla legittima difesa non fa altro che aumentare il numero delle armi sul suolo italiano.

Ad oggi, in Italia, si può sostenere che sia dunque più probabile morire assassinati da un soggetto legalmente detentore di un'arma che per mano della mafia o di rapinatori.

Passando agli Stati Uniti d'America, il tema delle armi rappresenta indubbiamente una delle tematiche più importanti e allo stesso tempo più accese all'interno dello Stato stesso.

Tale diritto ha radici molto lontane, risalenti alla Carta dei Diritti degli Stati Uniti d'America ed è sancito costituzionalmente dal II Emendamento.

Tale emendamento negli anni ha generato non pochi problemi interpretativi; ciò però fino al 2008, quando la Corte Suprema stabilì tramite sentenza che il diritto a detenere un'arma rappresentasse un diritto essenziale del cittadino americano tanto quanto quello di libera espressione.

Come principale effetto di tale sentenza, si sono susseguiti una quantità di omicidi e sparatorie senza fine in tutto il Paese.

Tra le più sanguinose troviamo la sparatoria alla scuola Sandy Hook con 27 morti e quella di Uvalde con 19 morti.

Tra le motivazioni principali che sottendono tutte queste stragi non c'è solo il II Emendamento ma anche l'NRA, una delle più grandi e influenti lobby di tutto il Paese.

Basti pensare che tale lobby è stata la maggior sostenitrice dell'ex presidente Trump nella sua campagna politica e grazie al suo appoggio ha permesso all'ormai ex presidente di assicurarsi voti facili in molti stati del Paese.

L’NRA è sostenuta pienamente da tutto il partito repubblicano e ciò fa capire quanto essa possa essere forte ed influente all’interno del Paese.

Oltre al II Emendamento e all’NRA, altro ostacolo fondamentale è l’aspetto pratico. Per poter modificare la legge sulle armi è necessario un 60% del consenso da parte delle Camere, percentuale non ottenibile in quanto il solo numero dei democratici non lo permettono.

Dai risultati provenienti dalle considerazioni e analisi di questo elaborato, si potrebbe trarre la conclusione dell’impossibilità di un reale cambiamento nella legislazione sulle armi statunitense. Nel caso opposto considerato, quello italiano, si osserva invece come ci sia una maggiore esigenza di controllo sulla legislazione, rappresentata da una regolamentazione più rigorosa, specialmente parlando di licenze facilmente ottenibili, come quelle di caccia e sport.

Bibliografia

EDOARDO MORI, *Codice delle armi e degli esplosivi*, quattordicesima edizione, la Tribuna 2022

ADOLFO ANTONIO BONFORTE, *Armi, Munizioni, Materiali esplosivi*, Primiceri Editore, 2012

FATUZZO C., *La certificazione dei requisiti psico-fisici in materia di porto d'armi*, Algra Editore, 2018

GLENN UTTER, *Guns and contemporary society*, Capitolo 4, Praeger, 2015

MASSIMILIANO PODETTI, *Gun Control e Responsabilità Civile: una comparazione fra stati Uniti e Italia*, Trento Law and Technology Research Group, 2011

DR. MARCO PEZZOLI, *La legislazione italiana sul controllo delle esportazioni delle armi*, Pubblicazioni Centro Studi per la Pace, 2006

BRIAN JEFFS, NATHAN NEPHEW, *My Parents Open Carry*, White Feather Press LLC, 2010

Sitografia

<https://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/pugnali2.html>

<https://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guerra.htm>

[https://www.armimilitari.it/wordpress/le-armi/#Armi Da Guerra](https://www.armimilitari.it/wordpress/le-armi/#Armi_Da_Guerra)

https://www.laleggepertutti.it/298241_detenzione-armi-cosa-serve

<https://www.altalex.com/guide/porto-d-armi>

[https://www.laleggepertutti.it/298241_detenzione-armi-cosa-serve#Cosa serve per poter acquistare unarma](https://www.laleggepertutti.it/298241_detenzione-armi-cosa-serve#Cosa_serve_per_poter_acquistare_unarma)

<https://blog.hunting-spot.com/porto-d-armi-uso-sportivo-come-funziona-e-come-si-prende>

https://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2397

<https://pagellapolitica.it/articoli/vendita-armi-italia-2021>

<https://www.wallstreetitalia.com/esportazioni-armi-italia/>

<https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/03/29/38922/>

<https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/sicurezza-reati-dimezzati-italiani-senso-insicurezza-armi-legittima-difesa/647419e6-89da-11e9-9b3f-2459a834d32d-va.shtml>

https://www.ilmessaggero.it/mondo/armi_legge_stati_uniti_non_si_puo_cambiare_p_e4rche-6712309.html

<https://www.filodiritto.com/armi-legittimamente-detenuite-e-omicidi>

<https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Armi-leggere/Omicidi-e-armi-legali-in-Italia-235580>

<https://ermesverona.it/2021/12/23/uso-delle-armi-negli-usa-diritto-dellindividuo-o-minaccia/>

<https://www.greelane.com/it/humanities/problemi/overview-of-the-second-amendment-721395>

<https://www.newsly.it/armi-negli-stati-uniti-cosa-prevede-la-legge/>

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-il-paese-delle-stragi-da-oklahoma-city-ai-massacri-nelle-scuole_50635126-202202k.shtml

<https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/peggiori-sparatorie-usa#02>

<https://www.earmi.it/diritto/leggi/digesto.pdf>

<https://tg24.sky.it/mondo/2022/05/26/armi-usa#13>

<https://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/1%C2%B0-rapporto-sulla-filiera-della-sicurezza-italia/se-l%E2%80%99italia-fosse-l>

<https://www.italiachecambia.org/2017/10/legge-sul-possesso-di-armi-italia-contro-stati-uniti/>

<https://www.tempi.it/america-limite-uso-armi/>

https://www.adnkronos.com/armi-in-usa-corte-suprema-boccia-legge-ny-che-limita-diritto-a-girare-armati_3g32kezX07CVJIXuvizE

https://www.adnkronos.com/armi-in-usa-migliaia-in-piazza-per-chiedere-leggi-piu-severe_2pCGffW6CZPgVCODBclhuq

https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/06/news/new_york_ascolta_biden_firmata_l_a_legge_che_limita_l_accesso_alle_armi-5371382/

https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Trump-alla-Nra-garantito-diritto-portare-arhttps://www.agi.it/estero/donald_trump_nra-3854882/news/2018-05-05/mi-dd371318-7a2d-4b24-97e0-057a4cfe718c.html?refresh_ce

https://www.agi.it/estero/donald_trump_nra-3854882/news/2018-05-05/

<https://www.disarmo.org/rete/docs/5346.pdf>

Ringraziamenti

Ringrazio in primis la professoressa Cristiana Benetazzo per avermi concesso la possibilità di poter collaborare con lei e per il suo supporto nella realizzazione di questo progetto.

Ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di intraprendere questo percorso ricco di soddisfazioni personali.

Ringrazio Tommaso, la mia roccia, la persona che più di tutte è stata capace di capirmi e di sostenermi nei momenti più difficili.

Ringrazio Sofia, Elisa e Caterina; le mie amiche del cuore. Grazie per avermi sostenuta in modo costante durante questi anni e per essere sempre state al mio fianco.

